



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 119 del 2021, proposto da

Francesco Zappulla, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia 79;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Salute – Direzione Generale del personale, dell'Organizzazione e del Bilancio, Ufficio I, Affari Generali, Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico (Codice Concorso 785), Nominata con Provvedimento del Direttore Generale non costituiti in giudizio;

nei confronti

Fredy Uriel Quezada non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 86 del 3 novembre 2020, con la quale sono stati indicati gli ammessi alle prove orali del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 12 posti di dirigente sanitario veterinario (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina “Sanità animale”, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute – Codice Concorso 785, indetto dal Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie concorsi, n. 77 del 27 settembre 2019, all'interno del quale non risulta il nominativo del dott. Francesco Zappulla;
- degli atti, dei quali non si conosce né il numero né la data, per effetto dei quali il dott. Francesco Zappulla non è stato ammesso alle prove orali del Concorso di cui sopra;
- nonché di tutti gli atti a quelli suindicati comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, in particolare del silenzio rigetto, per effetto del quale la istanza di accesso agli atti del concorso è stata negata (nonché delle relative disposizioni facoltizzate di cui all'art. 14 del bando concorso)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il dott. Francesco Zappulla ha partecipato al Concorso pubblico, per

titoli ed esami, per la copertura di 12 posti di dirigente sanitario veterinario (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina “*Sanità animale*” indetto dal Ministero della Salute;

Visto il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 86 del 3 novembre 2020, con il quale, all’esito dello svolgimento delle due prove scritte, sono stati indicati gli ammessi alle prove orali;

Rilevato che nel predetto elenco non compare il nominativo dell’esponente;

Visto il ricorso con cui il Zappulla ha chiesto: l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto provvedimento nella parte in cui non risulta essere stato ammesso; l’accesso agli atti del concorso che gli è stata negata ai sensi della legge 241/1990; l’adozione della misura cautelare *inaudita altera parte*, sotto forma di ammissione con riserva alle prove orali;

Visto il decreto monocratico n. 104 del 12 gennaio 2021 con cui, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, è stata ordinata l’ammissione con riserva del ricorrente alle prove orali;

Atteso che il 19 gennaio 2021 l’esponente ha avuto parziale accesso alla documentazione richiesta;

Rilevato che il successivo 9 febbraio ha sostenuto la prova orale riportando un voto non sufficiente,

Vista la memoria di costituzione del Ministero;

Vista l’istanza con cui il ricorrente chiede che venga ordinato “*all’Amministrazione di trasmettere e/o depositare in giudizio*” “*le buste in cui sono state inseriti gli elaborati di tutti i partecipanti, buste che risultano firmate all’esterno dai componenti della Commissione subito dopo l’avvenuta identificazione dei concorrenti*” nonché “*il verbale integrale della prova orale svolta in data 9 febbraio 2021 posto che la visione e l’esame della documentazione di cui sopra appare essenziale ai fini della valutazione se procedere con l’impugnazione, a mezzo motivi aggiunti (con riferimento sia alle prove scritte, sia alla prova orale)*”;

Visto l’art. 64 comma 3 del c.p.a.;

Ritenuta la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un interesse attuale, concreto e diretto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è stato richiesto l'accesso;

Ritenuto, pertanto di disporre l'acquisizione dei predetti documenti, che dovranno essere depositati nel termine di 7 giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuti, altresì, insussistenti i presupposti di legge per la concessione del provvedimento cautelare richiesto, avendo già sostenuto l'esponente la prova orale del concorso in esame;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dispone quanto segue:

- quanto alla istanza di accesso, la accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, ordinando all'Amministrazione resistente il deposito della documentazione indicata;
- quanto alla istanza cautelare, la respinge.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza del 5 luglio 2021.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.